



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**“Fra Domenico da Peccioli “**  
**Via Garibaldi 6 - 56037 PECCIOLI (PI)**  
**Tel.0587/635022 – Cod. Fisc. 81001730506**  
**E-mail: [PIIC81300N@istruzione.it](mailto:PIIC81300N@istruzione.it) - [PIIC81300N@pec.istruzione.it](mailto:PIIC81300N@pec.istruzione.it)**

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

### **Art.1**

#### **Premesse**

- La scuola è luogo di educazione e di formazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli alunni la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

### **Art. 2**

#### **Codice disciplinare**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni oralmente e/o per scritto.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. Le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno.
6. Il rapporto disciplinare è tale solo se vidimato dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore. A seguito di tre rapporti disciplinari la scuola convoca in modo formale i genitori degli alunni. Dopo cinque rapporti disciplinari si provvede a porre in discussione - con le modalità descritte nel successivo art. 4 - l’eventuale allontanamento dalle lezioni dell’alunno per un periodo massimo compreso nelle fattispecie descritte nel successivo art. 3. Il rapporto disciplinare viene comunicato telefonicamente alla famiglia dell’alunno (mediante unica telefonata operata nel medesimo giorno) da parte del docente che ha elevato la sanzione; della predetta comunicazione telefonica viene redatto apposito fonogramma, sottoscritto dal docente, posto agli atti della singola classe.
7. All’alunno è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

8. Tutte le mancanze disciplinari reiterate e/o gravi incidono sulla valutazione del comportamento nel Documento di Valutazione.
9. La sanzione è irrogata, per quanto possibile, in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
10. La convocazione dei genitori ha lo scopo prioritario di informare e di concertare strategie di recupero: tale atto deve essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal Dirigente e dal Coordinatore del Consiglio di Classe.
11. Nei periodi di temporaneo allontanamento dalle lezioni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno/a e la sua famiglia in modo da preparare il rientro nella comunità scolastica.
12. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

### Art. 3 Provvedimenti disciplinari

	<b>Sanzioni</b>	<b>Organi competenti ad applicare le sanzioni</b>
<b>Mancanze disciplinari</b>	L'alunno dovrà presentarsi a scuola accompagnato da un genitore o da un familiare conosciuto.	L'insegnante di classe della prima ora di lezione
<b>Ritardi</b> ripetuti all'inizio delle lezioni.	Segnalazione alla famiglia e successiva <b>convocazione</b> in caso di reiterata mancanza.	Il Coordinatore di classe.
<b>Assenze o ritardi non giustificati</b>	Idem, come sopra.	Il Coordinatore di classe.
Mancanza non giustificata del <b>materiale didattico occorrente</b>	Segnalazione alla famiglia.	L'insegnante della disciplina.
Mancato <b>svolgimento dei compiti</b> a casa.	Richiamo verbale e successiva segnalazione alla famiglia.	L'insegnante della disciplina.
Mancanza di <b>puntualità</b> nel riportare gli <b>avvisi firmati</b> .	Segnalazione alla famiglia dopo il terzo giorno.	Il Coordinatore di classe.
Mancato <b>rispetto delle consegne</b> a scuola	Richiamo verbale e successiva comunicazione alla famiglia	L'insegnante della disciplina.

<p><b>Falsificazione delle firme</b></p>	<p>Convocazione immediata dei genitori.</p> <p>Debita considerazione del fatto in sede di valutazione voto comportamento</p>	<p>Il Coordinatore di classe.</p> <p>Consiglio di classe in sede di scrutinio</p>
<p><b>Disturbo</b> delle attività didattiche</p> <p><b>Disturbo reiterato</b></p>	<p>Richiamo verbale dell'insegnante e invio in presidenza o dal fiduciario di plesso.</p> <p>Il Consiglio di Classe può valutare l'esclusione dalle visite guidate e/o viaggi di istruzione.</p>	<p>L'insegnante presente nella classe.</p> <p>Il Consiglio di Classe.</p>
<p>Utilizzo del <b>cellulari</b>, di <b>giochi</b>, <b>pubblicazioni</b> oppure <b>oggetti non richiesti</b> nell'ambito dell'attività scolastica</p>	<p>Ritiro dell'oggetto da parte del docente e riconsegna in presidenza alla famiglia.</p>	<p>L'insegnante presente nella classe</p>
<p>Utilizzo del <b>cellulari</b> in modo capzioso e successiva pubblicazione di foto/video/audio via Internet e social network</p>	<p>Allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di cinque giorni, con o senza obbligo di frequenza ed esclusione da visite guidate e viaggi di istruzione</p>	<p>Il Consiglio di Classe.</p>
<p>Mancanza di rispetto dei regolamenti <b>di laboratori e spazi attrezzati.</b></p>	<p>Richiamo e segnalazione alla famiglia da parte del Consiglio di Classe.</p> <p>Produzione di elaborati di riflessione sul comportamento tenuto.</p>	<p>Il Coordinatore di classe.</p>

<b>Danni</b> ai locali, agli arredi e ai materiali della scuola	In <i>casi più gravi</i> sarà richiesto il risarcimento economico o la riparazione dell'oggetto danneggiato.	Il Dirigente scolastico.
	<i>Atti ripetuti</i> saranno sanzionati con l'allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di tre giorni	Il Consiglio di Classe.
Furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui.	Convocazione immediata dei genitori.	Il Coordinatore di classe.
	Risarcimento economico degli oggetti sottratti o danneggiati.	Il Dirigente scolastico.
	Allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di cinque giorni.	Il Consiglio di Classe.
	Esclusione dalle attività didattiche integrative (uscite didattiche, viaggi di istruzione,...).	L'insegnante presente nella classe.
	Eventuale segnalazione, in casi gravi e ripetuti, all'autorità di pubblica sicurezza.	Il Dirigente scolastico
<b>Mancanza di rispetto</b> , linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi <u>verso i compagni</u> .		
	Eventuale convocazione dei genitori e segnalazione al preside mediante rapporto scritto.	L'insegnante presente nella classe.
	Esclusione dalle attività didattiche integrative (uscite didattiche, viaggi di istruzione,...).	Il Consiglio di Classe

<b>Mancanza di rispetto</b> , linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi <u>verso il personale scolastico</u> .	Eventuale convocazione dei genitori e segnalazione al D.S. mediante rapporto scritto.	L'insegnante presente nella classe o il Coordinatore di classe.
	Allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di cinque giorni, con o senza obbligo di frequenza.	Il Consiglio di Classe.
	Esclusione dalle attività didattiche integrative (uscite didattiche, viaggi di istruzione,...).	Il Consiglio di Classe.
<b>Violenze <u>psicologiche, fisiche</u></b> e/o minacce verso gli altri.	Segnalazione al D.S. mediante rapporto scritto.	L'insegnante presente nella classe.
	Convocazione immediata dei genitori.	Il Dirigente scolastico.
	Per atti di particolare violenza sospensione <i>fino a quindici giorni</i> .	Il Consiglio di Classe.
	In casi di recidiva, convocazione del Consiglio di Istituto.	Il Consiglio di Istituto.
	Esclusione dalle attività didattiche integrative (uscite didattiche, viaggi di istruzione,...).	Il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto.

Tutte le mancanze sono comunque passibili di richiamo scritto da parte dell'insegnante sul registro di classe. Saranno sanzionate in modo graduale, con richiami fino alla sospensione dalle attività didattiche e integrative.

#### **Art.4**

##### **Procedura di irrogazione delle sanzioni**

1. Le infrazioni per le quali non è previsto l'allontanamento dalla scuola sono contestate verbalmente dal docente e/o dal Dirigente Scolastico all'alunno che deve essere ascoltato e può produrre testimonianza a chiarimento dei fatti. Le eventuali sanzioni sono irrogate tempestivamente al verificarsi dell'infrazione. I casi di reiterazione vengono discussi nelle sedute ordinarie del Consiglio di Classe, che può assumere provvedimenti in merito ed irrogare le sanzioni di sua competenza.
2. Le infrazioni per le quali è previsto l'allontanamento dalle lezioni e dalla scuola sono contestate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato dopo aver verificato l'istruttoria e le testimonianze a cura del docente coinvolto, del coordinatore di plesso o del Consiglio di Classe.
3. Qualora si presenti la necessità di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di classe e non vi sia una convocazione imminente già inserita nel calendario degli impegni collegiali, il Dirigente Scolastico, in forma scritta, convoca i componenti del Consiglio in tempi brevi, senza il previsto preavviso. Provvede quindi alla comunicazione alla famiglia.
4. Nei casi in cui si prevede la convocazione dei genitori, questi devono essere avvisati tramite lettera anche a mano o fonogramma, in cui deve essere comunicata la data e l'ora di convocazione a scuola, oppure la data e l'ora di convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto, chiamati a intervenire.
5. Se i genitori e l'alunno, pur correttamente avvisati, non partecipano alla riunione cui sono invitati, il Dirigente Scolastico e i suddetti Consigli procedono basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
6. Le sanzioni di competenza del Consiglio di Classe vengono irrogate nell'arco di una settimana dalla contestazione; quelle di competenza del Consiglio d'Istituto nell'arco di 15 giorni dalla contestazione.
7. Il Consiglio d'Istituto è convocato su richiesta motivata e deliberata del Consiglio di Classe in tempi brevi, senza il previsto preavviso.
8. Qualora faccia parte del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto il genitore dell'alunno sanzionato, questi ha il dovere di astenersi dalla partecipazione.
9. Contro le sanzioni l'alunno e la sua famiglia possono ricorrere per scritto al Comitato di Garanzia, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
10. L'Organo decide nei successivi 10 giorni dopo aver ascoltato l'alunno alla presenza dei genitori e le eventuali testimonianze.
11. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

#### **Art. 5**

##### **Comitato di Garanzia**

1. È composto da:
  - Presidente – Dirigente Scolastico o suo sostituto;

- n. 2 docenti effettivi + n. 2 docenti supplenti – designati dal Collegio dei Docenti unificato;
  - n. 2 genitori effettivi + n. 2 supplenti – designati dai genitori eletti nel Consiglio d’Istituto.
2. Ha durata annuale ed i componenti possono essere riconfermati.
  3. I membri supplenti entrano a far parte di diritto in sostituzione degli effettivi nei casi di incompatibilità o impossibilità a partecipare.
  4. Si verifica incompatibilità quando il membro del Comitato di Garanzia ha deliberato o è destinatario, come genitore, della sanzione disciplinare presa in esame.
  5. Per sostituto del Dirigente Scolastico si intende il Vicario e, in subordine, il Collaboratore.
  6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 4 componenti.
  7. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto. L’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  8. L’Organo di Garanzia è convocato per scritto dal Presidente almeno 3 giorni prima della seduta.
  9. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta scritta degli alunni e dei genitori, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento.
  10. Chiunque ne abbia interesse può presentare reclamo al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale avverso il pronunciamento dell’Organo di Garanzia della scuola.
  11. Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Garanzia o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.
  12. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

*(Modificato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.90 del 27.09.2016)*